

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

- SEZIONE LAVORO, ASSISTENZA e PREVIDENZA

OBBLIGATORIA

- *Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art.700 c.p.c.
e richiesta, ex art. 669 sexies cpc, di decreto inaudita altera parte*

IN FAVORE del

Prof. LORENZO CIACCO, nato a Napoli il 24 dicembre 1966, **residente in Cosenza** alla Via Gerolamo De Rada, 21, C.F. CCCLNZ66T24F839G, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Pasquale Rossi, 35, presso lo studio dell'avv. Antonio CIACCO cf CCCNTN61S07F839P, che lo difende e rappresenta, giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto.

Il procuratore si rende disponibile a ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio tramite fax al numero (0984) 35799 e/o tramite pec all'indirizzo:antoniociacco@pec.it

- *ricorrente*

CONTRO

M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, sedente in Roma, viale Trastevere, 76/A, pec urp@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

e



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Pola, 11 – 20124 – Milano, pec drlo@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it *resistente*
e

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, **in proprio**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Pola, 11 – 20124 – Milano, pec drlo@postacert.istruzione.it *resistente*
e

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro, Via Lungomare, 259 – 88100 Catanzaro, pec drcal@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it *resistente*
e

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, **in proprio**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro, Via Lungomare, 259 – 88100 Catanzaro, pec drcal@postacert.istruzione.it, *resistente*

nonché nei confronti dei contro interessati

ossia di tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, **collocati sino al posto 2045** della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento del MIUR n AOODPIT 1205



del 1 agosto 2019, poi rettificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019, che, sono stati immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 e, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

PER

A) Il riconoscimento del **diritto soggettivo** del ricorrente, quale neo dirigente scolastico, alla precedenza ex art 21 l. 104/1992, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a disporre l'assegnazione del ricorrente nel ruolo regionale della Calabria;

B) la dichiarazione di **nullità dell'art.15 commi 2 e 3 del bando del concorso de quo (all 1)** nella parte in cui nega, nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza assoluta ai soggetti portatori di handicap ex art. 21 legge 104/1992;

C) la **disapplicazione, previa sospensione, del decreto del MIUR del 9 agosto 2019 (all. 2) e del decreto n. 2500 del 22 agosto 2019, emesso dal Direttore Generale dell'USR Lombardia (all 3)**, limitatamente alla parte, in cui, il primo decreto, dispone l'assegnazione del ricorrente al **ruolo regionale della Lombardia** e alla parte in cui, il secondo decreto dispone l'assegnazione del ricorrente **alla seguente sede: "OGGIONO (LC) - ISTITUTO COMPRENSIVO LCIC82100A I.C. M. D'OGGIONO VIA VITTORIO VENETO, 22 - 23848"**.

FATTO

Il prof. LORENZO CIACCO:



- a) è **vincitore** del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 - **G.U 24.11.2017 N. 90** -, essendo **collocato al posto 1672** della relativa graduatoria generale (**all.4**), approvata con il decreto n AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019 (**all 5**), poi rettificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 (**all 6**);
- b) ha conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, perché utilmente collocato **nei primi 1984 posti** della relativa graduatoria generale (**all 7**); poi **estesi, per effetto di 61 rinunce, fino al posto 2045 della relativa graduatoria generale (all. 8)**;
- c) è affetto da “cardiopatia valvolare grave” e, come tale, **ha bisogno di cure continuative**. Più specificatamente, da oltre 5 anni, il ricorrente – **esattamente dal 2014** - è sottoposto **SINE DIE A TERAPIA SALVAVITA** con **Anticoagulanti del tipo Anti vit k, PRESSO IL CENTRO TROMBOSI DELL'OSPEDALE CIVILE DI COSENZA,** così per come attesta e documenta il certificato (**all 9**) rilasciato dall'Unità operativa di Immunoematologia e centro trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Con controlli **pressoché settimanali** del tempo di Protrombina (**all.ti 10**), **la cui cadenza è rimasta invariata nel tempo a dimostrazione della cronicità della malattia e, quindi della irreversibile non modificabilità della patologia** e, per di più, la **continuità** della terapia presuppone – evidentemente – **l'allocazione del paziente sempre ed esclusivamente presso lo stesso centro di riferimento;**



- d) DOVRÀ SOTTOPORSI AL PROSSIMO CONTROLLO DEL TEMPO DI PROTROMBINA, PRESSO IL CENTRO TROMBOSI DELL'OSPEDALE CIVILE DI COSENZA, IN DATA 10 SETTEMBRE 2019 (all. 11);
- e) usufruisce, nel combinato disposto delle leggi 104/92 e 648/50 (tabella A – seconda categoria, punto 7 – all. 12), della precedenza ex art. 21 l. 104/92, perché è persona handicappata, portatrice di una grave malattia del cuore con scompenso (cfr brano bibliografico testualmente citato, infra, nel capitolo sul “periculum in mora”, per la quale necessita “sine die di terapia salvavita” presso il centro trombosi dell'Ospedale civile di Cosenza;
- f) ha già beneficiato, per espresso riconoscimento operato dalla stessa Amministrazione resistente, della precedenza de qua in occasione delle procedure di mobilità del personale docente relativamente all'a.s. 2014/2015 (**all. 13**);
- g) sia in occasione della procedura di assegnazione ai ruoli regionali, sia in occasione della procedura di assegnazione della sede di servizio, ha espressamente eccepito e dedotto il diritto a usufruire della precedenza de qua (**all. ti 14 e 15**);
- h) ha espresso, per l'assegnazione ai ruoli regionali, come prima preferenza, la regione Calabria (PRIORITÀ 1), nel cui circondario territoriale ricade il centro di riferimento della di lui terapia continuativa salvavita (**all. 16**);



- i) nelle more dell'assunzione in servizio, reresi disponibili due sedi in Calabria, per effetto di altrettante rinunce (poi diventate quattro per altre due sopravvenute rinunce) ha chiesto l'assegnazione provvisoria, per l'a.s. 2019/2020, in una delle due sedi vacanti e divenute disponibili nel ruolo regionale della Calabria **(all. 17)**;

Alla luce del mancato riconoscimento della precedenza de qua, il Dirigente scolastico prof. LORENZO CIACCO propone ricorso per i seguenti motivi.

* * *

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

L'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione **della sede di servizio definitiva**. In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro", nel settore privato, che il datore di lavoro pattuisce con il lavoratore.

Pertanto la presente controversia ha per oggetto il mancato riconoscimento di un diritto soggettivo, perché il rapporto di lavoro, a oggi, è in pieno svolgimento **(all 18)** e la sua regolamentazione è disciplinata dal vigente CCNL – Area V della dirigenza scolastica.



L'assegnazione della sede di servizio è un atto di gestione del rapporto di lavoro, di fronte al quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.

“Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, preordinata al conferimento dei posti che si rendono mano a mano disponibili; infatti le procedure così articolate sono collocate fuori dall'ambito concorsuale, per essere ricomprese tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, **di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario**” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014).

“Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale della scuola. Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, il Dirigente scolastico Lorenzo Ciacco, con rapporto di lavoro in essere, poiché già dipendente dal MIUR, chiede il rispetto della legge e, dunque, l'attribuzione della sede di servizio in una scuola del ruolo regionale della Calabria secondo l'ordine di preferenza espresso, **lamentando la lesione di un diritto soggettivo.**



* * *

Sulla competenza territoriale.

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell'odierno ricorrente, a causa del mancato riconoscimento dell'invocata precedenza, è l' **ISTITUTO COMPRENSIVO di OGGIONO (LC)**.

L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 - Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della Suprema Corte (**ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172**) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Lecco, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, il ricorrente ha quale sede di servizio l'Istituto comprensivo di Oggiano, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Lecco.



* * *

NEL MERITO

Fumus boni iuris.

Il prof. Lorenzo Ciacco è persona handicappata, perché affetta da una grave cardiopatia valvolare, nella quale lo SCOMPENSO è fattore indissolubilmente intrinseco. Nella cardiopatia valvolare lo SCOMPENSO E' IN RE IPSA. Necessita, da oltre 5 anni, di terapia salvavita continuativa – addirittura sine die – presso il centro trombosi dell'Ospedale Civile di Cosenza. IL 10 SETTEMBRE 2019, PRESSO IL CENTRO TROMBOSI DELL'OSPEDALE CIVILE DI COSENZA, È PROGRAMMATO IL PROSSIMO CONTROLLO. E' soggetto, quindi, portatore di una patologia appartenente alla seconda categoria punto 7 della tabella A allegata alla l. 648/50. Questo è l'incontrovertibile dato di riferimento!

NEL MERITO

Fumus boni iuris.

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha operato come se le disposizioni di legge non esistessero. Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza e illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

Pertanto si deduce:



- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

- Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione - illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione di legge.

- Violazione dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con legge n.18 del 2009 - violazione di legge.

- Violazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, violazione di legge.

- Violazione dell'art. 21 legge 104/1992 - violazione di legge.

- Violazione dell'art. 601 del D. Lgs. 297/1994 - violazione di legge.

* * * *

Il provvedimento adottato dalla P.A. appare ictu oculi lesivo dei diritti del ricorrente e posto in essere in totale spregio della normativa richiamata.

Si eccepisce quanto segue.

I fatti, in estrema sintesi, possono così riassumersi. Un lavoratore disabile chiede il usufruire della correlata precedenza. Nonostante le disponibilità dei posti – **nel ruolo regionale della Calabria erano disponibili 76 sedi** – (all. 19), la medesima Pubblica Amministrazione, inspiegabilmente, ha negato il diritto alla precedenza rivendicato dal deducente.



Non vi è alcun dubbio che il ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo perfetto garantito dalla Carta Costituzionale, dal diritto internazionale e dal diritto dell'UE.

La posizione delle persone disabili, trova una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo.

In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (**art. 2 Cost.**) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (**art. 3 Cost.**) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (**art. 3 Cost.**), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana. Nel caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l'art. 2 Cost. richiede perentoriamente l'adempimento.

Affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti delle persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile “**a poter usufruire dei diritti**” (riconducibile all'evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3



Cost.), che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un'esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.

La tutela dei diritti dei disabili è sancita dalla **Convenzione ONU e dal diritto dell'UE**.

L'articolo 26 della Carta di Nizza statuisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità".

In proposito **La Corte di Giustizia** (Commissione c. Italia - 4 luglio 2013 - causa C-312/11) ha statuito: "...dichiarare che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

L'articolo 5 della Direttiva statuisce: "Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili".



Il concetto di “soluzioni ragionevoli”, in conformità dell’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU, sono gli “accomodamenti ragionevoli” ossia “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

La tutela del disabile trova piena ed immediata applicazione nella legislazione ordinaria. **L’art. 21 della legge 104/1992** dispone: “La persona handicappata... con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”

Dello stesso tenore **l’art. 601 del D. Lgs 297/1994** relativo al personale della scuola che statuisce: “**Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**”.

E’ palese che tutta la normativa richiamata riconosce la sussistenza di un diritto assoluto giuridicamente tutelabile del lavoratore pubblico, titolare dei benefici di cui all’articolo 21 della legge 104/1992, anche in deroga alle regole che, a monte ne contemperano l’esercizio con altri interessi di carattere organizzativo rilevanti e



parimenti tutelati, rappresentate, nella fattispecie concreta, dal bando di concorso. Quest'ultime regole, infatti, in quanto sotto ordinate giuridicamente alla norma di legge, non possono ledere un diritto soggettivo assoluto del lavoratore subordinandolo ad esigenze organizzative e/o economiche del datore di lavoro. In altri termini la discrezionalità amministrativa non può violare un diritto soggettivo assoluto tutelato dalla Costituzione, dagli ordinamenti internazionali e dalla legislazione ordinaria.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione, non può subordinare l'esigenza, pur rilevante dell'organizzazione amministrativa, alla necessità di ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti di soggetti portatori di handicap (**Consiglio di Stato, Sez III, 17/10/2000 n. 1623**).

Diversamente opinando il diritto del portatore di handicap verrebbe eliminato dalla mera affermazione dell'interesse economico ed organizzativo del datore di lavoro. Tale interesse, nel caso della pubblica amministrazione, coincide con l'interesse collettivo all'affermazione del diritto alla buona amministrazione.

La Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame.

La Corte costituzionale (nel dichiarare non fondata al questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio) ha avuto modo anche di ricordare come, esaminando alcuni profili della L. n. 104 del 1992, ne abbia già



sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ed ha aggiunto anche che essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a fare superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (**Corte Costituzionale sentenza n. 406 del 1992**).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, che: “Con riguardo all'organizzazione della Amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di “privatizzazione” si deve negare che le precedenze ex l 104/92, possano assumere a loro esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non la mera scopertura di organico, **profilandosi, invece, necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche “disponibili”** (Cass. Sez. Lavoro n. 1396 del 25/01/2006).

E, nella fattispecie concreta, nel ruolo regionale della Calabria c'erano 76 posti disponibili!

In altra illuminante sentenza la Suprema Corte di Cassazione con lucidissima e articolata argomentazione ha chiarito che: “Nonostante l'innegabile sua portata sociale la disposizione scrutinata non può però far ritenere che il diritto del lavoratore handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere



trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune posto che secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” – **il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività** (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692). In altri termini: il diritto del lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può – a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere – cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, a ostativi interessi della collettività.

La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto fa carico sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, e infine, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. **ex plurimis**: Cass. 22 marzo 2005 n. 6117, Cass. 15 maggio 2004 n. 9290, Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945).

E, nella fattispecie concreta, l'Amministrazione resistente, pur reiteratamente compulsata (cfr all.ti 14, 15 e 17) non ha eccepito nè un interesse organizzativo



di segno contrario nè un danno per la collettività dalla assegnazione del ricorrente nel ruolo regionale della Calabria.

Nel caso che ci occupa i citati principi sanciti dalla Corte delle leggi e dalla Suprema Corte di Cassazione valgono a fortiori, sia perché il ricorrente è soggetto portatore di handicap sia perché, in questo caso, la Pubblica Amministrazione ha dato copertura a posti vacanti e **disponibili**. Dunque sono concretamente realizzati i due presupposti che le Supreme Giurisdizioni richiedono affinché possa essere riconosciuto il diritto del disabile nella sede lavorativa richiesta e disponibile.

Occorre ora valutare se le modalità regolamentari, con le quali sono state attivate le procedure di assegnazione delle sedi ai neo dirigenti scolastici assunti, rispettino questo contemperamento degli interessi o antepongono l'organizzazione della Pubblica Amministrazione al diritto soggettivo dell'interessato.

E' evidente che il bando di concorso, limitando l'operatività della precedenza solo alla successiva fase di assegnazione della sede e non anche alla primigenia fase dell'assegnazione ai ruoli regionali, svuota di contenuto la prescrizione di cui al combinato disposto degli artt.. 21 legge 104/1992. e 601 T.U. 297/1994.

Si badi: **nella fattispecie concreta, attesa la meccanica funzionale della procedura escogitata dall'Amministrazione resistente, al ricorrente è stato consentito indicare solo la preferenza fra le 17 regioni disponibili, rimanendogli assolutamente inibita la possibilità di esprimere la preferenza sia per la provincia di Cosenza sia per il Comune di Cosenza!**



Il che ha realizzato un ulteriore profilo di illegittimità: è **manifestamente irragionevole e in aperta collisione con i precetti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, l'opzione di destinare il neo dirigente, bisognoso di cure salvavita continuative, fuori dalla regione, nel cui circondario ricade il comune ove insiste il centro di cura specializzato e di riferimento!**

Ma vi è di più!

Il contratto collettivo concernente la mobilità dei dirigenti, tuttavia, all'art. 9 punto III, così testualmente prescrive: Nel contesto delle procedure dei trasferimenti... viene riconosciuta la precedenza...al personale scolastico, che si trovi nelle seguenti condizioni....

2) **personale che ha bisogno per gravi motivi di salute, di cure a carattere continuativo**; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esiste il centro di cura specializzato....”.

La norma contrattuale, quindi, modella – come è giusto che sia - **un inscindibile legame tra il lavoratore e il comune ove ha sede il di lui centro di cura.**

E il ricorrente ha rispettato il disposto contrattuale. Infatti, non potendo esprimere come preferenza né il comune di Cosenza, né la provincia di Cosenza, ha espresso come prima preferenza la regione Calabria (**priorità 1**), nel cui circondario territoriale ricade il di lui specializzato centro di cura.



Ovviamente la norma contrattuale prevede il limite della mobilità. Non così le norme ex art. 21 l. 104/92 e 601 T.U. 297/1994

Le predette norme comportano la precedenza assoluta all'atto della “nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Tali disposizioni non prevedono limiti al proprio contenuto precettivo. Hanno la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale: articolo 38, secondo comma Cost. (Tribunale di Genova 20 settembre 2016).

La Giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte sulla questione, precisando che, ove esista il posto da assegnare, le precedenze di cui alla legge 104/1992, devono trovare piena e incondizionata soddisfazione:

- “le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell’articolo 21 l. 5 febbraio 1992 , n. 104 – non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap”(Trib. Di Cremona, 1 agosto 2001, in Riv.Crit. Dir. Lav., 2001, p.983);

- “è nulla per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l’art. 21 l. n.104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta



priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede" (Trib. Di Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p.307, nota Bartolini);

“... la natura di norma imperativa dell'art.21 L.104/92 è evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (L.104/92) ed avente come finalità... il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni; Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configura infatti quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime. Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell'art.21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap.A tal proposito è stato infatti affermato che "l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di



lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).

Mutatis mutandis: ciò che vale per i contratti collettivi vale esattamente per i bandi di concorso.

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire, nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire. Il rilievo anche costituzionale dei diritti che l'art.21 L. 104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contenute nei bandi concorso comporta la nullità di queste ultime **ai sensi dell'art.1418, 1° comma c.p.c..**

Nella specie l'Amministrazione resistente, pur nella disponibilità dei posti in Calabria, non ha accordata la richiesta assegnazione del ricorrente nel ruolo regionale della Calabria, preferendo allo stesso altri docenti che non godevano della priorità ex art.21 L. 104/92.

Ne deriva che la norma dell'art. 15 del bando del concorso de quo, nella parte in cui dispone un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta ai portatori di handicap, deve ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.



Per tutto quanto sin qui esposto, va dichiarato il diritto di precedenza assoluta del ricorrente ex art.21 L 104/92. **Già in sede di assegnazione al ruolo regionale!**

Ancora nel senso che la precedenza opera a prescindere dalle fasi, cioè opera ab origine, **opera in TUTTE LE FASI**, purché esista la disponibilità del posto si elencano:

“...la norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, sancisce un diritto assoluto di preferenza nei confronti degli altri soggetti interessati ai trasferimenti..”(Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);

“...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante portatore di handicap ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse...” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220);

“...La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del procedimento di



trasferimento a domanda...” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 luglio 1994, n. 496, in **Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760**);

“ Il Contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento della sede, stabilito dalla legge 104/1992. Il contratto nazionale della scuola così disponendo, viola la norma imperativa fissata dalla legge 104 per l’assistenza, la cura, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza e alla cura. Infatti è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro. ...E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore... **Infatti, pur in presenza di posti materialmente disponibili, tali posti – in virtù di una scelta effettuata a priori, non imposta da alcuna norma primaria, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di buon funzionamento del**



servizio pubblico –vengono assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo. Il che è illegittimo”
(Tribunale di Vercelli Ordinanza n. 48/2017).

. Pertanto le norme dei contratti collettivi nazionali della scuola relative alla mobilità volontaria del personale, **così come le norme dei bandi di concorso**, devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell'art.21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta ai portatori di handicap.

A tal proposito è stato infatti affermato che “l’art. 21 L.104/92, che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza **sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale**” (Corte Appello Firenze 6/4/2004).

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della nullità/illegittimità delle eventuali disposizioni ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione **al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore con i requisiti di cui all’art.21 legge 104/1992 questo deve essere accordato.**

In proposito, il Consiglio di Stato, in analoga fattispecie, ha così statuito:

“...L’inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),



comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; **tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi**” (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Ovviamente ciò che vale per la procedura di mobilità, vale nello stesso identico modo nella fase genetica del rapporto di lavoro.

La precedenza de qua integra un beneficio, condensato in un principio di portata generale, applicabile – certamente e ovviamente – nella fase della mobilità, ma anche – e perchè no? – nella fase genetica del rapporto di lavoro.

Sul piano dell’esegesi giuridica, sarebbe irragionevole che la precedenza in questione valesse solo per i trasferimenti e non anche per l’assegnazione della sede ai vincitori di concorso.

Così come, nella fattispecie concreta, è irragionevole e illogico che la precedenza in questione non vale, per effetto dell’art. 15 del bando di concorso, nella fase dell’assegnazione al ruolo regionale.

E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie ipotetiche perfettamente omologhe, è conformemente e unanimemente orientata.



Il diritto alla precedenza “è applicabile” non solo nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento, ma **anche all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa**. La ratio è infatti quella di favorire la cura e l’assistenza ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”. (**ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019, n. 6150, Cass 15 gennaio 2016, n. 585, Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009**).

E l’interpretazione adottata dal Giudice monofilattico appare la sola compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona bisognosa di cure continuative.

“La precedenza de qua rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, **in favore di coloro che versano in condizioni cliniche particolarmente disagiate**, al fine di garantire loro idonei strumenti di tutela della salute, **intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica**” (**Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003**);

Il diritto alla salute va, dunque, garantito e tutelato, in egual misura, in ogni fase del rapporto di lavoro, non esclusa la fase iniziale.

“Circoscrivere l’agevolazione al solo momento della mobilità **e non anche al momento della scelta iniziale della sede di lavoro, determinerebbe una abnorme compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte**



Costituzionale” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019).

Il che è esattamente avvenuto nella fattispecie concreta.

Non far valere la precedenza nella fase dell’assegnazione al ruolo regionale ha determinato **una abnorme compromissione del bene fondamentale alla salute rivendicato dal ricorrente, al quale non è stato riconosciuto il sacrosanto diritto di essere assegnato nella regione nella quale ha sede il di lui centro specializzato di riferimento!**

Nel caso che ci occupa, dunque, l’operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il pernicioso meccanismo, che esorbitando dalla linea tracciata dalla legge ed in particolare dall’art. 601 D. lgs. 297/1994 richiamato, **“costringe” illegittimamente il diritto invocato in fasi delineate in sequenza successiva, negandolo, inspiegabilmente, nella fase primigenia dell’assegnazione al ruolo regionale.**

Nefaste sono le conseguenze di un siffatto meccanismo. Così operando, la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall’art. 601 T.U. 297/94 è stata sostanzialmente azzerata. Provocando, si ripete, l’aberrante conseguenza che il ricorrente, titolare di un diritto di precedenza non ha ottenuto la sede richiesta e disponibile per l’immissione in ruolo.

Non v’è chi non veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato dalla citata normativa, e richiamato senza indugi dall’art.601 D.lgs. 297/94.



Nel settore scolastico esiste **una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico)**. Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “**comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo**, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma). La disposizione dell'art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Riepilogando:

Il c.d. principio della gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nel caso in cui avvenga un contrasto tra una norma di grado inferiore e una norma di grado superiore, l'invalidità della fonte inferiore deve essere dichiarata attraverso un accertamento giudiziario.

Le leggi dello Stato emanate dal Parlamento sono, all'interno dell'ordinamento giuridico, fonti primarie.

Fonte primaria è indiscutibilmente la l. 104/92.

Fonte primaria è indiscutibilmente il d. lgs. 297/94.

I bandi di concorso sono fonti secondarie.



Nella fattispecie concreta, **il bando di concorso**, all'art. 15, limita il riconoscimento della precedenza de qua, escludendolo nella fase primigenia dell'assegnazione ai ruoli regionali.

Proprio siffatta limitazione, inaccettabile in un ordinamento giuridico assiologicamente ispirato, bolla, con il marchio dell'illegittimità, la richiamata norma secondaria di cui al bando di concorso.

Il diritto alla precedenza de qua DEVE VALERE SEMPRE, in ogni contesto, SENZA LIMITAZIONI: così tassativamente prescrivono le norme primarie!

Il diritto alla precedenza de qua, nella fattispecie concreta, non può valere solo nella fase dell'assegnazione della sede e non anche nella fase – **maggiormente rilevante** - dell'assegnazione al ruolo regionale.

Tutto ciò è vietato dall'IMPERATIVO combinato disposto delle fonti primarie di cui alla l. 104/92 e al d. lgs. 297/94.

La norma contenuta nell'art. 15 del bando del concorso de quo è nulla, nella parte in cui, in contrasto con le norme imperative di cui all'art. 21 l 104/92 e 601 d. lgs. 297/94 nega, nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza assoluta ai soggetti portatori di handicap ex art. 21 legge 104/1992.

Ma, attenzione: l'Amministrazione resistente nega, in sede di assegnazione regionale, al ricorrente la precedenza nella regione Calabria. Gli nega, financo, l'assegnazione provvisoria. Dopodiché che fa?



Incredibile a dirsi e a credersi: per effetto delle sopravvenute 61 rinunce (**all. 20**) , di cui 4 per il ruolo regionale della Calabria, **assegna le suddette 4 sedi, resesi, in Calabria, vacanti e disponibili, per le sopravvenute rinunce, a quattro candidati collocati in graduatoria DOPO il ricorrente.**

Il ricorrente è collocato **al posto 1672** della graduatoria generale.

Senonche, e più precisamente, l'Amministrazione resistente, per effetto delle sopravvenute rinunce, assegna le 4 sedi resesi vacanti e disponibili nel ruolo regionale della Calabria ai seguenti candidati:

- **AIELLO GIOVANNI** collocato al **posto 1.991** della graduatoria generale
- **VENTRELLA VITA** collocata al **posto 1.995** della graduatoria generale
- **DI GIUSEPPE ROSAURA** collocata al **posto 1.997** della graduatoria generale
- **MUSCOLINO MARIA CONCETTA** collocato al **posto 1.998** della graduatoria generale. (**all 21**)

Al ricorrente Lorenzo Ciacco è negato il diritto di restare in Calabria, dopodiché ai candidati, collocati in graduatoria dopo il ricorrente Lorenzo Ciacco, viene assegnato il ruolo regionale della Calabria.

E' lo sfregio più inqualificabile del principio dell' imparzialità dell'azione della P.A, così per come sancito e garantito dall'articolo 97 della Costituzione.

Ma è anche lo sfregio più inqualificabile dell'art. 15 comma 2 del bando di concorso, che così testualmente recita: "I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria". Coticchè l'Amministrazione



resistente ha, con fare gaglioffo, inopinatamente sovvertito l'ordine della graduatoria!

Insomma, l'art. 15 del bando di concorso viene, illegittimamente applicato, per negare il diritto del ricorrente alla precedenza de qua, dopodiché viene, illegittimamente, disapplicato per ulteriormente danneggiare il ricorrente, nominando in Calabria candidati collocati in graduatoria dopo il ricorrente. **Il grave cardiopatico Lorenzo Ciacco, bisognoso di terapia salvavita continuativa, va in Lombardia e chi è dopo di lui in graduatoria, va in Calabria. E' il trionfo della più pacchiana aberrazione giuridica.** Alla quale occorre porre immediato riparo!

ISTANZA CAUTELARE EX 700 C.P.C. - RICHIESTA, EX ART. 669 SEXIES CPC, DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Per il profilo del fumus boni juris, si rinvia a quanto scritto sin qui.

Quanto al periculum in mora si argomenta come segue.

Il ricorrente è affetto da cardiopatia valvolare grave.

“Le cardiopatie valvolari alterano la circolazione del sangue all'interno del cuore, perché il cuore non è più in grado di espellere una adeguata quantità di sangue a ogni contrazione. Con significative – e spesso critiche - ripercussioni sulla salute generale del soggetto, esposto a costante dispnea e che perciò non sarà più in grado di svolgere ordinariamente le consuete attività della vita quotidiana, ANCHE PER EFFETTO DELLO SCOMPENSO CHE PROGRESSIVAMENTE SI



INSTAURA. Lo scompenso cardiaco può essere associato anche alla ridotta funzione del ventricolo sinistro (o destro), **ma la forma più comune è quella combinata, con scompenso sinistro e destro.**

Tra le complicanze cardiopatie valvolari ci possono essere: **oltre ALL'EVOLUZIONE dello scompenso cardiaco** anche **edema polmonare ed embolie.**

Altre importanti complicanze sono:

- **l'Angina pectoris**: secondaria alla discrepanza tra l'aumento delle richieste di ossigeno da parte del miocardio ipertrofico e l'ipoperfusione coronarica;
- **la Sincope**: secondaria alla riduzione della perfusione cerebrale che si verifica durante uno sforzo (calo della pressione sistemica per vasodilatazione periferica senza adeguato aumento della portata cardiaca). Può essere determinata anche da aritmie ipercinetiche che possono insorgere durante lo sforzo per l'eccessivo aumento della pressione endoventricolare sinistra;
- **la Morte improvvisa**: è un'evenienza temibile. Si verifica più frequentemente durante uno sforzo eccessivo, per ipoafflusso cerebrale o per la comparsa di tachiaritmie ventricolari gravi, scatenate dall'eccessivo aumento della pressione endoventricolare". **BIBLIOGRAFIA**: Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, et al. Burden of valvular diseases: a population-based study. The Lancet Online. August 18, 2006; Vol 368; pp 1005-1011 – **traduzione in italiano a opera del Ministero della Salute.**



Il ricorrente è un soggetto a alto, anzi ad altissimo rischio, ha bisogno di cure specifiche e costanti ed è seguito regolarmente dai medici specialisti del proprio centro di cura, che è il centro trombosi dell'Ospedale civile di Cosenza, comune nel quale coincide anche la residenza del ricorrente, ove vive il di lui nucleo familiare.

Le cure costanti cui si sottopone e la malattia stessa che è inguaribile, comportano per il ricorrente la rigorosa obbedienza a un variegato ventaglio di protezione sanitaria. Vivere con la patologia del ricorrente implica, inoltre e imprescindibilmente, la meticolosa osservanza di uno stile di vita di integerrima ortodossia. Ogni piccolo sforzo può essergli letale.

Scrivono gli autori del brano citato che una importante complicanze della cardiopatia valvolare **è la SINCOPE, che è “secondaria alla riduzione della perfusione cerebrale che si verifica DURANTE UNO SFORZO”**.

Scrivono gli autori del brano citato che una importante complicanze della cardiopatia valvolare **è la MORTE IMPROVVISA, che “si verifica più frequentemente durante UNO SFORZO ECCESSIVO”**.

Seguire con meticolosa osservanza uno stile di vita di integerrima ortodossi, al fine di ritardare quanto più possibile la progressione della malattia, risulta impossibile se il dirigente scolastico Lorenzo Ciacco dovesse, illegittimamente, continuare a prestare servizio a Oggiono.

Basta dire che già il solo viaggio che ha dovuto sopportare per raggiungere Oggiono è stato uno sforzo pericoloso assai. Cosenza dista da Oggiono oltre 1.200 Km. Il viaggio



dura oltre 12 ore! Occorre prima arrivare a Milano e da Milano, poi, a Oggiono. Può uno paziente con una grave cardiopatia valvolare sopportare uno stress del genere? Portando a mano i pesanti bagagli. Assolutamente no, per la contraddizione che non consente. Può tutti i giorni percorrere a piede, almeno 2 volte al giorno, il percorso che separa il suo alloggio a Oggiono dalla sede della scuola?: la distanza che intercorre tra i 2 siti è di circa 600 m!. **Il ricorrente è soggetto costantemente dispnoico con scompenso cardiaco.**

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che si tratta della lesione di inviolabili diritti della persona non risarcibili per equivalente e costituzionalmente garantiti, ossia il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).

In analoga vicenda, **il Tribunale di Bari, con ordinanza del 11/12/2008,** ha ritenuto che **sussistono i requisiti dell'invocata tutela cautelare**: "... la illegittima sottrazione della cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione, con percorrenze per tratta dai 20 fino ai 45 minuti, perché la sede dove ha dovuto prendere servizio la ricorrente non è raggiungibile a piedi, né è collegata direttamente dai mezzi pubblici, con relative evidenti gravi difficoltà di spostamento logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari".

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in sé e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare. I disagi naturalmente connessi al



mutamento della sede di lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi in re ipsa (**Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in Lavoro giur. 2001, pag. 778**).

Orbene, si ritiene che in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (**Trib. Roma 26 gennaio 2000, est. Miglio, in D&L 2000, 400**).

Ma nella fattispecie concreta vi è di più di peggio.

Il ricorrente è stato, illegittimamente, sottratto al suo centro di cura. Il prossimo 10 settembre deve sottoporsi, presso il centro trombosi dell'Ospedale civile di Cosenza, a un ulteriore controllo. Come lo eseguirà? E' impossibilitato a eseguirlo. La vita del ricorrente è in pericolo. Senza il controllo del 10 settembre la terapia continuativa salvavita è a forte rischio di inefficacia.

Cioè a dire – e il punto è centrale – l'illegittima allocazione del ricorrente nel ruolo regionale della Lombardia e, quindi, poi presso l'IC di Oggiono mette in serio e concreto pericolo la vita del ricorrente Ciacco Lorenzo. E il perdurare dell'illegittima allocazione ancor di più radicalizza il pericolo di vita. Lorenzo Ciacco è malato, è GRAVEMENTE malato di cuore. L'Amministrazione resistente, sta, illegittimamente,



negando il diritto alla sopravvivenza all'odierno ricorrente, il quale non può che curarsi solo – e soltanto – nel suo centro di riferimento. **Le cure continuative, proprio perché continuative, presuppongono l'assoluta riferibilità del paziente con il proprio centro di cura. E trattasi di terapia salvavita.**

Ma attenzione: il ricorrente ha, diligentemente, verificato la possibilità di allocarsi presso l'Azienda Ospedaliera di Lecco, che è l'Azienda ospedaliera di prossimità a Oggiono. Ha formalmente prenotato la relativa prestazione, che gli è stata assegnata presso lo stabilimento ospedaliero di MERATE, presso il quale era fruibile la prima data utile.

Ebbene, - udite, udite! - **per la prima visita** (la c.d visita di presa in carico) **e non già il controllo del tempo di Protrombina**, il cui dosaggio è INELUDIBILE per la posologia della terapia salvavita, è stato prenotato per il giorno **25 OTTOBRE 2019** (all.22).

La prima visita il 25 ottobre 2019, non il controllo del tempo di Protrombina, il quale, avverrà, certamente dopo la visita di presa in carico.

E in questi 2 mesi o anche più, la terapia continuativa salvavita del ricorrente che fine fa? Il dosaggio del farmaco salvavita è indissolubilmente legato al dosaggio del tempo di Protrombina. Senza il dosaggio del tempo di Protrombina non si può somministrare il farmaco salvavita.

Quindi, il ricorrente, restando, illegittimamente, a Oggiono, per oltre 2 mesi resterebbe senza terapia salvavita. Sarebbe, insomma, consegnato alla certezza della morte.



Ovvero l'alternativa sarebbe quella di fare, per oltre 2 mesi, la spola tra Oggiono e Cosenza. Cioè a dire, in media ogni 10 giorni, il ricorrente, nell'arco di 24 ore, dovrebbe scendere e salire da Oggiono a Cosenza e viceversa. Attraversando tutta l'Italia! Della serie: il cardiopatico grave Lorenzo Ciacco è esposto agli sforzi più massacranti! **Gli sforzi per le cardiopatie valvolari sono letali!**

Da qui la perfetta configurabilità dell'invocata tutela cautelare. **E, in rapporto all'imminente e insopprimibile controllo del 10 settembre pv. si atteggia perfettamente configurabile anche – e soprattutto – l'invocata tutela cautelare inaudita altera parte.**

Senza il controllo del 10 settembre pv il ricorrente rischia grosso.

Senza il controllo del 10 settembre pv il ricorrente rischia di morire. Perché il mancato controllo determina, bruscamente, l'interruzione della terapia salvavita.

Solo un tempestivo provvedimento cautelare, inaudita altera parte, può strappare alla terrificante prospettiva della morte il dirigente scolastico Lorenzo Ciacco.

Si intervenga prima che sia troppo tardi!!

Non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti di gravità, di estrema gravità, imminenza e irreparabilità, di estrema irreparabilità, che giustificano il ricorso alla tutela cautelare anche inaudita altera parte.

Tanto basta per dichiarare gli atti impugnati illegittimi e disapplicarli.

* * * * *



ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI-CONTROINTERESSATI ex ART. 151 c.p.c.

Premesso che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, deve essere notificato a tutti i contro interessati, individuati in tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, **collocati sino al posto 2045** della relativa graduatoria generale e immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020;

considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari non è possibile poiché non si conoscono le città e gli indirizzi di residenza; nonché per i conseguenti costi degli adempimenti di notifica che risulterebbero oltremodo gravosi; - la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un estratto in Gazzetta Ufficiale è di efficacia contestabile, atteso che richiede la pubblicazione di un estratto e risulta essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

si chiede

alla S.V. Ill.ma di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga in via telematica, anche per esigenze di celerità, attraverso l'invio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. (hubmiur.pubblica.istruzione.it), mediante invio tramite P.E.C. del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, all'indirizzo **richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it**, utilizzando l'apposito modello



presente sul succitato sito istituzionale del MIUR
(**RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf**).

Si precisa che, in innumerevoli analoghi casi, i Tribunali Ordinari – Sez. Lavoro - hanno già autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis **Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015; Tribunale di Messina, cronol. n. 3338/2015 del 04/12/2015, R.G. n. 1173/2015; Tribunale di Messina R.G. n. 1176/2015, Trib. Trani, R.G. 6392/16, Savino c. Miur ed R.G. n. 6317/16 Di Reda c. Miur); Trib. Modena, R.G. n. 1623/16 (Panarello c. Miur); Trib. Pescara, R.G. n. 2403/16 (D'Alfonso c. Miur); Trib. Treviso, R.G. n. 4778/16 (Marchetta c. Miur); Trib. Nuoro, R.G. n. 458/16 (Rubanu c. Miur); Trib. Termini Imerese, R.G. 3899/16 (Lo Piaparo c. Miur); Tribunale di Potenza, R.G. n. 2649/16 (Calice c. Miur), Trib. Cosenza, G.d.L. Dott. Lo Feudo, R.G. n. 5487/15 (Lacanna c. Miur), Trib. Pisa, R.G. n. 1678/16 (Tabacco c. Miur), Trib. Napoli, R.G. n. 24002/16 (Bocchetti c. Miur)**

Tanto premesso, il Dirigente scolastico prof. LORENZO CIACCO, come in premessa domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE



che l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, **previa emissione, ex art. 669 sexies cpc, del decreto inaudita altera parte,**

Voglia,

fissata, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, e ammessa la contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, **accogliere le seguenti conclusioni:**

- accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'art. 15 della bando del concorso de quo, nella parte in contestazione, dichiarare il diritto del ricorrente Dirigente scolastico Lorenzo Ciacco a fruire della precedenza ex art. 21 l. 104/92 nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali;
- condannare l'Amministrazione resistente ad assegnare il ricorrente, sempre nel rispetto del diritto del ricorrente dalla precedenza ex art. 21 l.104/92, a una delle 76 sedi disponibili del ruolo regionale della Calabria.

Con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta.

Si producono e si allegano i seguenti documenti:

Procura alle liti;

1. Bando di concorso – Art. 15
2. Decreto MIUR assegnazione ruoli regionali



3. Decreto DDG USR Lombardia 22.08.2019
4. Graduatoria Generale
5. Decreto MIUR 1205 1.08.2019
6. Decreto MIUR 1229 7.08.2019
7. Avviso MIUR 35372 del 1.08.2019
8. Avviso MIUR 38777 del 28.08.2019
9. Certificato Azienda Ospedaliera di Cosenza
10. Schede dosaggio terapia anticoagulante – estratto
11. Controllo tempo protrombina fissato per 10.09.2019
12. Tabella A allegata alla L. 648/50 estratto
13. Bollettino trasferimenti Anno scolastico 2014/15 estratto
14. Istanza Prof. Lorenzo Ciacco 04/08/2019
15. Dichiarazione precedenza Prof. Lorenzo Ciacco 13/08/2019
16. Indicazione preferenza regioni
17. Istanza assegnazione provvisoria
18. Presa di servizio
19. Elenco sedi disponibili in Calabria
20. Avviso MIUR 30/08/2019
21. Decreto MIUR 61 assegnazioni ruoli regionali per effetto di altrettante rinunce



22.Prenotazione I.ma visita Ospedale di Merate.

La presente controversia è di valore inferiore a 1.000 euro ed è assoggettata al pagamento del contributo unificato per € 21,50.

* * * * *

Cosenza, 3 settembre 2019

Avv. ANTONIO CIACCO

